



**COMUNE DI
PRATA DI PORDENONE**

Servizio Gestione associata del personale

REGOLAMENTO
per la Costituzione e la Ripartizione
del fondo per le Funzioni Tecniche
Ex art. 113 D.lgs 50/2016

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 161 del 10/12/2018

COMUNE DI
PRATA DI PORDENONE
PROVINCIA DI
PORDENONE



EMAS
Gestione ambientale verificata
Reg. N° IT-000639

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e ambito applicativo

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113, del D.Lgs. 50/2016 (da ora in poi Codice).
2. Il regolamento disciplina i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di lavori, di servizi e forniture, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori (ovvero direzione dell'esecuzione) e di collaudo tecnico amministrativo (ovvero di verifica di conformità), di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, a cura del personale interno.
3. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
4. Gli incentivi per attività tecniche non possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione dei lavori o di collaudo quando dette attività siano connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari del permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumano in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ovvero eseguano le relative opere in regime di convenzione.
5. Sono, inoltre, esclusi dall'incentivo:
 - le forniture di acquisto di beni di consumo;
 - le manutenzioni (Corte conti Sezioni Autonomie n. 10/2016);
6. In ragione del limitato apporto programmatico e tecnico la disciplina dell'incentivo non si applica altresì alle ordinarie acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo singolarmente inferiore a euro 40.000,00.

Articolo 2 – Costituzione del fondo incentivante e per l'innovazione

1. A valere direttamente sugli stanziamenti di cui al comma 1, articolo 113, del Codice, nel Bilancio di previsione è costituito apposito fondo interno d'incentivazione e innovazione per risorse finanziarie non superiori al 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara.
2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni individuate nell'articolo 1, comma 2, nonché fra i loro collaboratori.
3. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e

il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento.

4. Le somme di cui al comma 2 si intendono al lordo di tutti gli oneri riflessi connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota a carico del comune. Anche gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall'80% in argomento.
5. Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di gara si verificano dei ribassi o in sede esecutiva ritardi o criticità non dovuti ai dipendenti.
6. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi complementari, l'importo del fondo gravante sulla singola opera, lavoro, servizio o fornitura, viene ricalcolato sulla base del nuovo importo. Nel caso di varianti derivanti da errori interni, non si procede all'aumento della quota di fondo, in relazione ai soggetti responsabili.
7. Il fondo è costituito mediante apposito accantonamento all'interno del quadro economico/preventivo di spesa della singola opera o lavoro, servizio, fornitura. L'impegno di spesa viene effettuato prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del Responsabile competente ad adottare la determinazione a contrarre. In sede di prima applicazione del presente regolamento l'impegno di spesa dovrà essere adottato entro il 31.12 dell'anno di approvazione del regolamento medesimo.
8. Nei casi di somma urgenza, dichiarata con provvedimento formale, l'accantonamento può essere effettuato in via preventiva sulla stima iniziale dei costi predisposta per l'affidamento dei lavori o per l'acquisizione dei beni/forniture, salvo conferma o modifica in sede di approvazione della redazione finale degli atti predisposta dal R.U.P..

Articolo 3 – Rilevanza economica dell'opera o lavoro, servizio, fornitura e quantificazione del fondo

1. La percentuale massima stabilita è così graduata:
 - l) con riferimento ai lavori pubblici:
 - a. per opere e lavori fino a € 1.000.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
 - b. per opere e lavori di importo compreso tra € 1.000.001,00 e € 2.000.000,00: la parte fino a un 1.000.000,00 incentivo del 2%, la parte eccedente al 1.000.000,00 fino a 2.000.000 incentivo pari all'1,8%;
 - c. per opere e lavori di importo compreso tra € 2.000.001,00 e € 5.225.000,00: la parte fino a un 1.000.000,00 incentivo del 2%, la parte compresa tra 1.000.001,00 fino a 2.000.000 incentivo pari all'1,8% dell'importo a base di gara, per la parte eccedente i 2.000.000,00 fino a 5.225.000,00 incentivo pari a all'1,6%;
 - d. per opere, lavori di importo superiore a € 5.225.000,00:

sulla parte fino a 1.000.000,00 incentivo del 2%, la parte compresa tra 1.000.001,00 fino a 2.000.000 incentivo pari all'1,8%, per la parte compresa tra 2.000.000,00 fino a 5.225.000,00 incentivo pari a all'1,6% e sulla parte eccedente 5.225.000,00 incentivo pari all'1,4%;

II) con riferimento ai servizi o forniture:

- a. per servizi o forniture fino a € 209.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
 - b. per servizi o forniture di importo compreso tra € 209.000,00 e € 750.000,00 la parte fino a un 209.000,00 incentivo del 2%, la parte eccedente al 209.000,00 fino a 750.000 incentivo pari all'1,8%;
 - c. per servizi o forniture di importo superiore a € 750.000,00: la parte fino a un 209.000,00 incentivo del 2%, la parte compresa tra 209.001,00 fino a 750.000 incentivo pari all'1,8%, la parte eccedente 750.001,00 incentivo pari all'1,6%.
2. Il calcolo dell'importo da accantonare si effettua, in misura scalare, applicando all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, le aliquote decrescenti di cui al comma 1 corrispondenti ai diversi scaglioni.

Articolo 4 – Soggetti che concorrono alla suddivisione del fondo

1. Concorrono alla ripartizione dell'80% del fondo i seguenti soggetti:

- a. RUP;
- b. Verificatore/Validatore del progetto (ove presente);
- c. Controllori e redattori delle procedure di bando/lettere d'invito;
- d. Direttore dei lavori o dell'esecuzione dell'appalto;
- e. Collaudatore Tecnico o Verificatore di Conformità;
- f. Collaudatore Statico;
- g. Loro collaboratori tecnici e/o amministrativi;

Articolo 5 – Conferimento incarichi, individuazione gruppi di lavoro, penali da ritardo, revoche

1. In ragione delle ridotte dimensioni dell'Ente e dell'attuale composizione delle figure professionali in servizio, il RUP ed il direttore lavori/esecuzione dell'appalto-contratto coincidono con il responsabile del servizio. Il responsabile del servizio avendo riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione, previa disponibilità del dipendente, può incaricarlo in qualità di RUP o direttore/esecuzione dell'appalto-contratto.

2. Il RUP successivamente individua:

- a. Il Verificatore/Validatore del progetto (ove presente), direttore dei lavori o dell'esecuzione dell'appalto, Collaudatore Tecnico o Verificatore di Conformità, Collaudatore Statico;
- b. individua nominativamente i collaboratori tecnici e/o amministrativi dei soggetti di cui sopra, che partecipano alla suddivisione dell'incentivo;

- c. suddivide, tra i soggetti coinvolti nel medesimo investimento, le percentuali di partecipazione, nel rispetto dei valori di cui alla tabella di cui all'articolo 6;
 - d. indica le modalità per l'espletamento dell'incarico;
 - e. assegna i tempi per il compimento delle attività;
 - f. stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini assegnati o per inadempimento, espressa in termini di riduzione percentuale del compenso spettante.
3. Il Responsabile della Centrale di Committenza, nel caso in cui ricorre l'ipotesi del comma 7 del successivo art. 6:
- a. conferisce gli incarichi relativi alle procedure di bando;
 - b. individua nominativamente i collaboratori dei soggetti di cui sopra, che partecipano alla suddivisione dell'incentivo;
 - c. suddivide, tra i soggetti coinvolti nel medesimo appalto, le percentuali di partecipazione, nel rispetto dei valori di cui alla tabella di cui all'articolo 6;
 - d. assegna i tempi per il compimento delle attività;
 - e. stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini assegnati, espressa in termini di riduzione percentuale del compenso spettante.
4. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avendo riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione. Previa disponibilità del dipendente, l'incarico è attribuito d'intesa con il Responsabile di Servizio ad esso sovraordinato.
5. Gli incarichi sono immediatamente efficaci dal momento della loro comunicazione agli interessati, anche mediante comunicazione via email.
6. Le penali, da applicare ai soggetti incaricati per ogni singolo giorno di ritardo, sono stabilite in misura compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo spettante ai dipendenti e, comunque, complessivamente non superiore al 10 per cento, da valutare a cura del Responsabile in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
7. Le penali si applicano agli importi relativi alle singole fasi che hanno causato ritardo.
8. Le penali non trovano applicazione in tutti i casi in cui il ritardo non sia collegabile alle attività del personale.
9. Il segretario comunale, sentito il responsabile di servizio, può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento, il Responsabile accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota d'incentivo spettante, in correlazione al lavoro effettivamente eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.

Articolo 6 – Criteri di ripartizione dell'incentivo – contrattazione

1. La quota di incentivo destinata ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1 viene ripartita, per ciascun lavoro, servizio, fornitura, con determinazione del

Responsabile del Servizio competente o dal Segretario Comunale. Il provvedimento indica le quote spettanti al personale incaricato, tenuto conto delle responsabilità, del carico di lavoro, della complessità dell'opera e della natura delle attività svolte o assunte da ciascuno, secondo i parametri delle tabelle sotto indicate-

Riparto per Lavori

Suddivisione dell'incentivo per le varie fasi del lavoro	Descrizione delle varie fasi del lavoro	Suddivisione quota incentivo per ogni singola fase ai soggetti che vi prendono parte				
		A	B	C	D	E
		Responsabile unico del procedimento	Direttore dei lavori, Collaudatore statico/amministr.	Collaboratori tecnici	Attività di supporto tecnico-amministr.	Totale (A+B+C+D)
21%	Programmazione della spesa per investimenti e RUP in fase di progettazione	10,40%	0%	5,30%	5,30%	21%
5%	Validazione progetti	2,5%	0%	1,25%	1,25%	5%
15%	Controllo/redazione delle procedure di bando/invito	7,40%	0%	3,80%	3,80%	15%
45%	RUP in fase di esecuzione del contratto	22,40%	0%	11,30%	11,30%	45%
10%	Direzione lavori e contabilità lavoro ovvero direzione dell'esecuzione del servizio	0%	5,0%	2,5%	2,5%	10%
1%	Collaudo statico in corso d'opera	0%	1%	0%	0%	1%
3%	Collaudo tecnico amministrativo e certificato di regolare esecuzione ovvero verifica di conformità	0%	1,40%	0,80%	0,80%	3%
100%	Totale	42,70%	7,40%	24,95%	24,95%	100%

Riparto per acquisto beni e forniture

Suddivisione dell'incentivo per le varie fasi del servizio o fornitura	Descrizione delle varie fasi del servizio o fornitura	Suddivisione quota incentivo per ogni singola fase ai soggetti che vi prendono parte				
		A	B	C	D	E
		Responsabile unico del procedimento	Direttore dei lavori, Collaudatore statico/amministr.	Collaboratori tecnici	Attività di supporto tecnico-amministr.	Totale (A+B+C+D)
10%	Programmazione della spesa e RUP	7%	0%	0%	3%	10%
40%	Predisposizione atti delle procedure di affidamento (bando, capitolati, contratti, lettere invito, MEPA, ecc.)	20%	0%	0%	20%	40%
40%	Attività di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti	28%	0%	0%	12%	40%
10%	Direzione dell'esecuzione del contratto e verifica di conformità	0%	5%	0%	5%	10%
100%	Totale	55%	5%	0%	40%	100%

- Il fondo incentivante è calcolato per ogni prestazione o fase svolta dal personale interno.
- Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro.

4. Qualora alcune funzioni o parti di esse siano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo sarà definito in base a quanto realmente curato dal personale dell'ente.
5. Qualora si renda necessaria la verifica dei progetti redatti da professionisti esterni, la stessa è demandata al responsabile del procedimento che svolge l'attività di verifica dei progetti per lavori, forniture, nei limiti degli importi stabiliti dalla vigente normativa anche avvalendosi della struttura prevista dall'art. 31 del vigente codice.
6. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno, a fronte del conferimento d'incarichi esterni o inadempimenti, non costituisce economia di spesa e va ad alimentare le risorse complessivamente destinate all'incentivazione, senza però che la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura, che hanno determinato questo peculiare incremento. Il riparto della "rialimentazione" è disposto in sede programmatica.
7. Nel caso di ricorso a centrale di committenza e ove da questa venga richiesta, la quota devoluta a tale struttura è quella relativa al "controllo delle procedure di bando/invito ed esecuzione dei contratti" per i lavori e di "Predisposizione atti delle procedure di affidamento" per i servizi e forniture, fatta salva la quota destinata al RUP.

Articolo 7 – Limitazione all'erogazione degli incentivi

1. Ai sensi dell'art 113, comma 2, del Codice, l'incentivo in parola complessivamente corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente, non può superare l'importo del 50 % del trattamento complessivo annuo lordo allo stesso spettante quale trattamento economico fondamentale.

Articolo 8 – Liquidazione del compenso incentivante

1. Fermo restando la possibilità che, per importi inferiori a euro 500,00, le diverse figure professionali coinvolte possono optare per la liquidazione di quanto spettante in sede di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi, la liquidazione degli incentivi avverrà, previo accertamento positivo, mediante apposito atto assunto dal competente Responsabile, nei seguenti momenti:

Liquidazione per Lavori

FASI	Suddivisione dell'incentivo per le varie fasi del lavoro	Descrizione delle varie fasi del lavoro	Responsabile unico del procedimento	Direttore dei lavori, Collaudatore statico/amministr.	Collaboratori tecnici	Attività di supporto tecnico-amministr.
1	21%	Programmazione della spesa per investimenti e RUP in fase di progettazione	10,40%	0%	5,30%	5,30%
2	5%	Validazione progetti	2,5%	0%	1,25%	1,25%
3	15%	Controllo/redazione delle procedure di bando/invito	7,40%	0%	3,80%	3,80%
4	45%	RUP in fase di esecuzione del contratto	22,40%	0%	11,30%	11,30%
5	10%	Direzione lavori e contabilità lavoro ovvero direzione dell'esecuzione del servizio	0%	5,0%	2,5%	2,5%
6	1%	Collaudo statico in corso d'opera	0%	1%	0%	0%
7	3%	Collaudo tecnico amministrativo e certificato di regolare esecuzione ovvero verifica di conformità	0%	1,40%	0,80%	0,80%
	100%	Totale	42,70%	7,40%	24,95%	24,95%

- A) Le fasi da 1 a 4 saranno liquidate il 50% entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto, il 50% entro 60 giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
- B) La fase 5 sarà liquidata il 50% entro 60 giorni dalla data di emissione dei certificati di pagamento o strumenti analoghi di almeno il 50% dell'importo appaltato, il 50% entro 60 giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
- C) Le fasi 6 e 7 saranno liquidate entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;

Liquidazione per acquisto beni e forniture

FASI	Suddivisione dell'incentivo per le varie fasi del servizio o fornitura	Descrizione delle varie fasi del servizio o fornitura				
			Responsabile unico del procedimento	Direttore dei lavori, Collaudatore statico/amministr.	Collaboratori tecnici	Attività di supporto tecnico-amministr.
1	10%	Programmazione della spesa e RUP	7%	0%	0%	3%
2	40%	Predisposizione atti delle procedure di affidamento (bando, capitolati, contratti, lettere invito, MEPA, ecc.)	20%	0%	0%	20%
3	40%	Attività di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti	28%	0%	0%	12%
4	10%	Direzione dell'esecuzione del contratto e verifica di conformità	0%	5%	0%	5%
	100%	Totale	55%	5%	0%	40%

- A) Le fasi da 1 a 3 saranno liquidate il 50% entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto, il 50% entro 60 giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
- B) La fase 4 sarà liquidata entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;

Nel caso di Acquisto di beni e forniture di servizi pluriennale:

Le fasi 1, 2 ed il 50% della fase 3 sono liquidate entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto;

La somma del 50% residuo della fase 3 e la fase 4 verrà suddivisa per le annualità di svolgimento dell'appalto. Le singole quote verranno corrisposte entro il 31.12 di ciascun anno dopo l'avvenuta attestazione della regolare esecuzione o strumento analogo riferito all'anno in liquidazione.

2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state proficuamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.
3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportino aumenti di spesa o la necessità di varianti.
4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori che comportano la necessità di varianti o incrementi di spesa.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il responsabile contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sul singolo appalto per l'attività nella quale si è verificato l'errore, è decurtato applicando, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato, la riduzione percentuale del compenso stabilita in sede di affidamento dell'incarico.
7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.
8. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi patologiche di cui al presente articolo, l'Ente ha il diritto di ripetere quanto indebitamente già corrisposto.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle attività compiute dopo il 19 aprile 2016, secondo quanto disposto dall'art. 216 del D. Lgs 50/2016 e in applicazione dell'art. 10 comma 10 della L.R. 44/2017.
2. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di giunta comunale che approva il presente regolamento.
3. Il presente regolamento sostituisce integralmente quello vigente in precedenza.
4. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.